

Dichiarazioni d'intento e fattura elettronica

L'istituto del plafond Iva consente ai c.d. **"esportatori abituali"** di effettuare acquisti (e importazioni) in sospensione d'imposta, cioè senza pagare l'Iva al fornitore (o alla Dogana). In particolare, per esportatore abituale s'intende un soggetto (operatore commerciale) che, nel precedente anno solare (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), risulti aver registrato un ammontare di esportazioni, altre operazioni assimilate o operazioni intracomunitarie superiore al 10% del "volume d'affari rettificato".

Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento rilasciati dall'Agenzia delle Entrate**.

Si ricorda che gli esportatori abituali non hanno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di **invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

I fornitori dell'esportatore abituale trovano all'interno del proprio **cassetto fiscale** la lettera d'intento; è in ogni caso opportuno che il cliente avvisi la controparte di aver trasmesso una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, onde evitare errori nella fatturazione. A tal riguardo, nella presente circolare, si offre una panoramica sulle dichiarazioni d'intento, sullo status di esportatore abituale e sul calcolo del plafond.

Indice

Plafond Iva per gli esportatori abituali	Pag. 2
Dichiarazioni d'intento: regole operative	Pag. 8
Controlli sulle dichiarazioni d'intento	Pag. 16
Dichiarazioni d'intento e contrasto alle frodi Iva	Pag. 20
Regolarizzazione in caso di splafonamento Iva	Pag. 23
Regolarizzazione dello "splafonamento" con nota di variazione	Pag. 25
Autofattura per splafonamento	Pag. 29

PLAFOND IVA PER GLI ESPORTATORI ABITUALI

Art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D.L. 29.12.1983, n. 746 - Art.41, c.4, D.L. 30.08.1993, n. 331 - L. 18.02.1997, n. 28

L'istituto del plafond Iva consente ai c.d. "esportatori abituali" di effettuare acquisti (e importazioni) in sospensione d'imposta, cioè senza pagare l'Iva al fornitore (o alla Dogana); dunque, per poter effettuare acquisti senza Iva, nel limite del plafond disponibile, risulta necessario possedere lo status di esportatore abituale (esportazioni ed operazioni assimilate superiori al 10% del volume d'affari).




Tavola n. 1

Soggetti che possono usare il plafond - Esportatori abituali




Tavola n. 2

Volume di affari rettificato

(+)	Volume di affari (art. 20 D.P.R. 633/1972)
(-)	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni di beni in transito. Cessioni di beni depositati nei luoghi soggetti a vicinanza doganale
(-)	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle ex art. 10 n. 1, 2, 3, 4, 9, fatturate senza Iva verso un soggetto passivo debitore di imposta in altro Stato UE. Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'UE.
(-)	Restante parte del corrispettivo che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati "interne" (C.M. 177/E/1995, p. 5).
(=)	Volume d'affari rettificato

OPERAZIONE ATTIVE	<p>L'ammontare degli acquisti (o importazioni) effettuabili in sospensione d'imposta, previo rilascio della dichiarazione d'intento, è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate ai fini Iva e confluite nel rigo "Operazioni non imponibili di cui al c. 1 degli artt. 8, lett. a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie art. 41 e 58 D.L. 331/1993" della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente (metodo del plafond solare o fisso)⁽¹⁾.</p> <p>Nota⁽¹⁾ Se invece di utilizzare il metodo solare viene utilizzato il metodo del plafond mensile o mobile, il volume delle operazioni che creano plafond va verificato ogni mese su base mensile mobile.</p>
--------------------------	---

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND	<ul style="list-style-type: none"> Esportazioni [art. 8 D.P.R. 633/1972]. Cessioni di beni e prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione [art. 8-bis, c. 1 D.P.R. 633/1972] solo quando rientrano nell'attività propria del soggetto. Prestazioni di servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali [art. 9 c. 1 D.P.R. 633/1972] solo quando rientrano nell'attività propria del soggetto. Cessioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino [art. 71 D.P.R. 633/1972]. Operazioni nell'ambito di trattati e accordi internazionali [art. 72 D.P.R. 633/1972]. Cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea [art. 50-bis, c. 4. lett g) D.L. 331/1993]. Cessioni intracomunitarie [art. 41 D.L. 331/1993], compresi i casi di triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro, e di triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo residente. Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro della Comunità Europea [art. 50-bis, c. 4, lett f) D.L. 331/1993]. Corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori agricoli [art. 34 D.P.R. 633/1972 ai sensi dell'art. 51, c. 3 D.L. 331/1993]. Corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, c. 1 D.L. 331/1993, ossia le cessioni, nei confronti dei soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale. Margini [D.L. 41/1995] relativi a operazioni non imponibili concernenti beni usati che costituiscono plafond in esportazione.
--	---

OPERAZIONI CON L'ESTERO CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND



- **Cessioni di beni situati all'estero, territorialmente non rilevanti ai fini Iva** [art. 7-bis D.P.R. 633/1972].
- **Prestazioni di servizi non territoriali** [artt. da 7-ter a 7-septies D.P.R. 633/1972].
- Cessioni a viaggiatori extracomunitari [art. 38-quater, c. 1 D.P.R. 633/1972].
- Cessioni relative a beni in transito "doganale" nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale [art. 7-bis D.P.R. 633/1972].
- Cessioni di beni destinati a essere introdotti in depositi Iva; cessioni a soggetto UE mediante introduzione in un deposito Iva e cessioni di beni di cui alla tabella a-bis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE [art. 50-bis, c. 4, lett. c) e d) D.L. 331/1993].
- Cessioni di beni custoditi in un deposito Iva e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi [art. 50-bis, c. 4, lett. e) e h) D.L. 331/1993].
- Trasferimenti da un deposito Iva ad un altro [art. 50-bis, c. 4, lett. i) D.L. 331/1993].
- Cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate a organizzazioni dello Stato od organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. 49/1987, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all'estero, per scopi umanitari [D.M. 10.03.1988].
- Restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati e **coincide con il prezzo di acquisto** [art. 37, c. 1 D.L. 41/1995].
- Prestazioni di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale del D.M. 340/1999 [art. 74-ter D.P.R. 633/1972].
- Cessione nei confronti di esportatori abituali e operazioni assimilate [art. 8, c. 1, lett. c); art. 8-bis, c. 2; art. 9, c. 2].

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PLAFOND



Plafond solare o fisso



L'importo massimo per effettuare acquisti in regime di non imponibilità Iva nell'anno solare in corso è costituito dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nell'**anno solare precedente**.



Plafond mensile o mobile



L'importo massimo per effettuare acquisti in regime di non imponibilità Iva nell'anno solare in corso è costituito dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate **nei 12 mesi precedenti**. Quindi l'importo varia mensilmente per effetto dello spostamento del periodo di riferimento.

ACQUISTI CON L'UTILIZZO DEL PLAFOND

TIPO DI PLAFOND



Libero



È utilizzabile per l'acquisto di tutti i **beni e servizi acquistabili con plafond**.



Vincolato



È utilizzabile per l'acquisto di beni che siano esportati nello Stato originario nei 6 mesi successivi alla loro consegna.

BENI E SERVIZI NON ACQUISTABILI CON UTILIZZO DEL PLAFOND LIBERO



• La possibilità di utilizzare il plafond riguarda l'acquisto di qualsiasi **bene o servizio** ed importazioni di beni, con le seguenti sole eccezioni:




.. fabbricati;
.. aree fabbricabili.



Anche se in leasing o tramite contratti d'appalto.

C.M. 10.06.1998, n. 145/E

.. beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, compresi quelli rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995.



MOMENTO DI UTILIZZO

Art. 36, c. 2,
T.U.L.D.
C.M. 19.12.1984,
n. 73
Ris. Ag. Entrate
18.04.2008, n. 161/E



Effettuazione
dell'operazione



- Il plafond disponibile va "scaricato" con riferimento al **momento di effettuazione** dell'operazione e non, invece, in base al criterio del registrato (che vale, invece, dal lato attivo ai fini della formazione del plafond).
- Indipendentemente dal ricevimento delle fatture o delle bollette doganali e dalla loro registrazione nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/1972 (registro Iva acquisti), occorre fare riferimento all'evento, tra quelli di seguito evidenziati, che si verifica per primo:
 - .. consegna dei beni;
 - .. pagamento;
 - .. emissione della fattura;
 - .. accettazione della bolletta doganale.

METODI DI CALCOLO DEL PLAFOND

METODO SOLARE O FISSO



A)	Importo operazioni che formano il plafond utilizzabile (lato attivo)	L'importo rimane fisso per tutto l'anno (es. anno "n") ed è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente (es. anno "n-1").
B)	Scarico plafond (lato passivo)	Gli acquisti agevolati (utilizzi) possono essere effettuati nell'anno di riferimento fino ad esaurimento del plafond disponibile ad inizio anno.
C)	Plafond disponibile	È dato dalla differenza fra A) meno B).
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Un agente di commercio ha realizzato nell'anno "n-1" un volume d'affari di € 200.000 di cui € 50.000 rappresentano operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 633/1972. • L'Agente gode dello status di esportatore abituale avendo realizzato esportazioni ed operazioni assimilate per più del 10% del volume d'affari rettificato ($50.000/200.000 = 25\%$). • L'Agente può, nel corso dell'anno "n", effettuare acquisti di beni e servizi senza pagare l'Iva ai propri fornitori (previo invio della dichiarazione d'intento), nel limite massimo di € 50.000. 	

METODO MENSILE O MOBILE



A)	Importo operazioni che formano il plafond utilizzabile (lato attivo)	L'importo viene ricalcolato ogni mese ed è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti.
B)	Scarico plafond (lato passivo)	Ogni mese l'utilizzo (acquisti agevolati) non potrà eccedere il plafond disponibile all'inizio del mese stesso.
C)	Plafond disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • È dato da A) meno "progressivo utilizzi netti". • Per "progressivo utilizzi netti" si intende la somma degli acquisti agevolati effettuati nei 12 mesi precedenti, al netto delle esportazioni effettuate nel 13° mese precedente (se il risultato degli "utilizzi netti" risulta negativo, si prende zero).

DIFFERENZE FRA I DUE METODI



	Solare o fisso	Mensile o mobile
Volume d'affari per verifica status d'esportatore	Volume d'affari "rettificato" dell'anno solare precedente.	Volume d'affari "rettificato" dei 12 mesi precedenti.
Soggetti che iniziano l'attività	Possono iniziare ad utilizzarlo dall'inizio dell'anno solare successivo a quello di inizio dell'attività.	Devono attendere che trascorrano più di 12 mesi dall'inizio dell'attività prima di poter utilizzare tale metodo.
Vantaggi di un metodo rispetto all'altro	È decisamente di più semplice gestione contabile rispetto al metodo mensile.	<ul style="list-style-type: none"> Le esportazioni registrate in un determinato mese divengono plafond disponibile già il mese successivo, senza dovere attendere l'inizio dell'anno seguente. Ciò diventa vantaggioso nell'ipotesi di incremento degli scambi con l'estero rispetto all'anno precedente.

PASSAGGIO DA UN METODO ALL'ALTRO

R.M. 10.07.1986,
n. 356859
Ris. Ag. Entrate
6.03.2002,
n. 77/E



- Non è mai consentito, in corso d'anno, passare da un metodo ad un altro. È, invece, possibile cambiare metodo da un anno solare all'altro purché si operi in tal senso fin dall'inizio dell'anno. Va, tuttavia, precisato quanto segue:
 - .. nel caso di **passaggio dal metodo solare a quello mensile**, il plafond iniziale è pari alle esportazioni ed altre operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente;
 - .. nel caso di **passaggio dal metodo mensile a quello solare**, dovrà essere preso come riferimento iniziale di plafond disponibile, lo stesso importo che si avrebbe avuto al 1.01 se si fosse mantenuto il metodo mensile.

DICHIARAZIONI D'INTENTO: REGOLE OPERATIVE

Art. 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 12-septies D.L. 30.04.2019, n. 34 conv. in L. 28.06.2019, n. 58 - Art. 1 D.L. 29.12.1983, n. 746
Art. 7 c. 4-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - Nota Agenzia Dogane e Monopoli 2.07.2019, n. 69283/RU Prot. 27.02.2020, n. 96911

La L. 58/2019, di conversione in legge del D.L. 34/2019, ha previsto, con effetto dal 2020, importanti modifiche in merito alla gestione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali: non è più necessario, infatti, che l'esportatore abituale invii la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori.

Qualora i fornitori effettuino cessioni o prestazioni non imponibili, di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, la sanzione applicata è proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta).

SCHEMA DI SINTESI

DICHIARAZIONE D'INTENTO: LE REGOLE OPERATIVE	⇒	Gli esportatori abituali non hanno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate , che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.		
	⇒	La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni .		
	⇒	Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.		
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> L'abrogazione dell'art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746 comporta il venir meno: <ul style="list-style-type: none"> .. dell'obbligo di redigere la dichiarazione d'intento in duplice esemplare; .. di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore; .. di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla; .. di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa. 		
	⇒	Con il Provvedimento Prot. 27.02.2020, n. 96911 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello ministeriale ed introdotto, a decorrere dal 2.03.2020 , la possibilità per il fornitore/committente di consultare il contenuto delle dichiarazioni d'intento ricevute dall'esportatore abituale.		
SANZIONI	⇒	Dal 2020 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta nel caso di cessioni o prestazioni effettuate in regime di non imponibilità senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.		
EMISSIONE DELLA FATTURA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Nella fattura emessa senza applicazione dell'Iva devono essere apposte le indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> .. del titolo di inapplicabilità dell'Iva e relativa norma di esonero [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972]. .. degli estremi della dichiarazione di intento. 		
	⇒	Il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d'intento a sé destinata, all'interno dell'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, per effettuare la verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond dichiarato dall'esportatore abituale.		
		<table border="1"> <tr> <td>Bollo</td> <td>Se l'importo della fattura è superiore a € 77,47.</td> </tr> </table>	Bollo	Se l'importo della fattura è superiore a € 77,47 .
Bollo	Se l'importo della fattura è superiore a € 77,47 .			

APPROFONDIMENTI

FATTURA ELETTRONICA EMESSA NEI CONFRONTI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Prov. direttoriale
28.10.2021

- Al fine di emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato Xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018 e successive modificazioni.
 - Inoltre, la fattura elettronica deve riportare nel **campo 2.2.1.14 <Natura>** il **codice specifico N3.5** "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.
 - Il **numero di protocollo** della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di 2 parti:
 - .. la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
 - .. la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".
- In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:
 - .. nel **campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>** deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - .. nel **campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>** deve essere riportato il **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - .. nel **campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Esempio n. 1

Fattura differita emessa dal fornitore cui è stata spedita dichiarazione di intento

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00123450789 Codice fiscale: 00123450789 Denominazione: Rossi S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Europa, 10 Comune: Castel Goffredo - Prov.: (MN) Cap: 46042 - Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00223340556 Codice Fiscale: 00223340556 Denominazione: Verdi S.p.a. Indirizzo: Via Rubini, 23 Comune: Mantova Cap: 46100 - Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 [(fattura differita art. 21, c. 4, lett. a)]		95	29.03."n"	AB123CD

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	D.D.T. 5.03."n", n. 100 Gambaletto donna Operazione non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 "Intento" Protocollo dichiarazione di intento: 22012009202212543/000001 Data ricevuta telematica: 12.01."n" Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.06.2014	5.000	1,00			N3.5	5.000,00

Riepiloghi Iva e totali

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Operazione non imponibile - ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972	N3.5			5.000,00	

Importo bollo	Bollo virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
2,00	SÌ				5.000,00

OBBLIGHI PER ESPORTATORI ABITUALI

- Gli esportatori abituali **non hanno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.**
- Gli esportatori abituali hanno **soltanto l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Modalità operative

- L'Agenzia rende disponibili a ciascun fornitore, le informazioni relative alle lettere d'intento ricevute, **all'interno del proprio cassetto fiscale** (con accesso diretto o tramite intermediari).
- Il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d'intento a sé destinata, all'interno dell'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, per effettuare la **verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond dichiarato** dall'esportatore abituale.
- Gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva [art. 8, c. 1, lett. c), e c. 2 D.P.R. 633/1972], non sono più tenuti ad inviare una copia della dichiarazione d'intento al proprio fornitore/committente; è in ogni caso **opportuno che il cliente avvisi la controparte** di aver trasmesso una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, onde evitare errori nella fatturazione.

DICHIARAZIONI D'INTENTO

- La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni doganali.
- **Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d'intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.**

È abrogato l'art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746, che comporta il venir meno dell'obbligo di redigere la dichiarazione d'intento in **duplice esemplare**, di **numerarla** progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di **annotarla** entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla.

FATTURE

- Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.
- La norma prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riporti l'indicazione del **protocollo di ricezione** e che gli estremi di detto protocollo debbano essere **indicati dal cedente nelle fatture emesse** in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

CONTENUTO DELLA FATTURA

- Al fornitore, dopo l'abolizione del registro, rimane solo l'obbligo di indicare necessariamente **il protocollo e la data** della dichiarazione d'intento sulla fatture che emette.

Esempio

Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche, come da vostra lettera d'intento **del 26.01. "n"**, trasmessa telematicamente con prot. 20022612345678912-000001 all'Agenzia delle Entrate.

Esempio n. 1

Modifiche apportate al modello ministeriale a decorrere al 2.03.2020

Dati

- Il Provvedimento Prot. n. 96911/2020 ha **aggiornato il modello ministeriale della dichiarazione d'intento**, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
- Il modello, **utilizzabile a partire dal 2.03.2020**, prevede l'eliminazione dei campi "numero" e "anno" della dichiarazione d'intento.



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale		Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
RECAPITI	Telefono prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio			
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>			
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana			
	Altra parte contraente			
	Codice fiscale		Partita IVA	
FIRMA	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	
	FIRMA		FIRMA	

Esempio n. 2

Dichiarazione d'intento con più operazioni Italia



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	01482129197		Partita IVA	01482129197	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Alfa Srl			Nome	
	Data di nascita	giorno	25	01	anno	1999
	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	RSSLCU80A05F205A		Codice carica	01	
	Cognome	Rossi			Nome	Luca
	Data di nascita	giorno	05	01	anno	1980
	Comune (o Stato estero) di nascita	Milano			Provincia (sigla)	MI
RECAPITI	Telefono	Indirizzo di posta elettronica				
	prefisso	numero				
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio					
	Integrativa					
DICHIARAZIONE	Intendo avallarmi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input checked="" type="checkbox"/> o					
	IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO "n+1"					
	e chiedo di acquistare o importare Beni e servizi					
	La dichiarazione si riferisce a:					
	una sola operazione per un importo fino a euro					1
	operazioni fino a concorrenza di euro					2 5.000.000,00
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana					
	Altra parte contraente					
	Codice fiscale	01732750124		Partita IVA	01732750124	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Beta Srl			Nome	
						Sesso (M/F)
FIRMA						FIRMA

Esempio n. 2 (segue)



Mod. DI

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input checked="" type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>
	Esportazioni <input checked="" type="checkbox"/>
	Cessioni intracomunitarie <input checked="" type="checkbox"/>
	Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/>
	Operazioni assimilate <input type="checkbox"/>
Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario DSTNLM74P07B118T
	Data dell'impegno giorno mese anno 27 12 "n"
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Esempio n. 3

Dichiarazione d'intento con operazione singola dogana



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	04497470986		Partita IVA	v	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Gamma Srl		Nome		
	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	BNCNCL78C29B157T		Codice carica	01	
	Cognome	Bianchi		Nome	Nicola	
	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
RECAPITI	Telefono	prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica		
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio					
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <input type="checkbox"/> ACQUISTI o <input checked="" type="checkbox"/> IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO "n+1"					
	e chiedo di acquistare o importare Beni					
	La dichiarazione si riferisce a:					
	una sola operazione per un importo fino a euro ¹					
	operazioni fino a concorrenza di euro ² 19.604,13					
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Dogana					
	Altra parte contraente					
	Codice fiscale			Partita IVA		
	Cognome o denominazione o ragione sociale			Nome	Sesso (M/F)	
FIRMA	FIRMA					

Esempio n. 3 (segue)



Mod. DI

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input checked="" type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input checked="" type="checkbox"/>
	Esportazioni <input type="checkbox"/>
	Cessioni intracomunitarie <input type="checkbox"/>
	Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/>
	Operazioni assimilate <input type="checkbox"/>
Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario DSTNLM74P07B118T
	Data dell'impegno giorno mese anno 11 12 "n"
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Art. 1, cc. 1079 - 1083 L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 12-septies D.L. 30.04.2019, n. 34 conv. L. 28.06.2019, n. 58 - Art. 20 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 Art. 7 D.L. 29.12.1983, n. 746 - Art. 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Prov. Ag. Entr. 27.02.2020, n. 96911 - Prov. Ag. Entr. 2.12.2016, n. 213221 Prov. dirett. 28.10.2021, prot. n. 293390 Circ. Ag. Entrate 4.01.1984, n. 3/406976 - Ris. Ag. Entrate 6.02.2017, n. 16/E - Ris. 22.12.2016, n. 120/E Ris. 13.04.2015, n. 38/E - Ris. Ag. Entrate 27.07.1985, n. 355235 - Nota 11.02.2015, n. 17631

La L.178/2020, con effetto dal 1.01.2021, ha stabilito che è inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, è possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva. Le modalità operative dei controlli e l'inibizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento false/errate/ecc. sono state delineate ad opera del provvedimento direttoriale 28.10.2021; tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1.01.2022.

SCHEMA DI SINTESI

<p>ATTIVITÀ DI ANALISI DI RISCHIO E DI CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall'Agenzia delle Entrate, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private. La valutazione del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla: <ul style="list-style-type: none"> .. analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse; .. valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società; .. individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; .. individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
<p>INVALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO TRASMESSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto che precede, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. <p>L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.</p>
<p>INIBIZIONE AL RILASCIO DI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici. A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale. Rimane fermo il fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l'inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento da parte del contribuente.
<p>FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE TRAMITE SDI</p>	<p>L'invalidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.</p>

APPROFONDIMENTI

Tavola riepilogativa

Adempimenti per esportatori abituali in relazione alla dichiarazione d'intento

Obblighi	Modalità di trasmissione	Informazioni disponibili	Profili sanzionatori
<ul style="list-style-type: none"> L'esportatore non ha più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate⁽²⁾, ma ha soltanto l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione. Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento rilasciati dall'Agenzia delle Entrate. 	<ul style="list-style-type: none"> La trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate deve avvenire con modalità telematica. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.02.2020 prot. n. 96911, ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle novità introdotte dalla L. 58/2019, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati⁽¹⁾. 	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale 27.02.2020, ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, dal 2.03.2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse. I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale"; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale". 	<p>Il cedente o prestatore dell'esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (fino al 31.12.2019, invece, da € 250 a € 2.000) se effettua le operazioni di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.</p>

Note

- ⁽¹⁾ Tale nuovo modello di dichiarazione d'intento, rispetto a quello precedentemente, prevede:
- .. l'eliminazione del campo riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere nonché dell'anno di riferimento;
 - .. la possibilità che la dichiarazione d'intento riguardi più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella risoluzione n. 38/E/2015 in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d'intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento;
 - .. la previsione nelle istruzioni al modello che, in presenza di Gruppo Iva (artt. 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972), nel campo "Partita Iva" sia indicato il numero di partita Iva del Gruppo Iva e nel campo "Codice fiscale" il codice fiscale del Gruppo Iva (che di fatto coincide con il numero di partita Iva) ovvero, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo Gruppo Iva.
- ⁽²⁾ Inoltre, l'abrogazione dell'art. 1, c. 2 D.L. 29.12.1983 n. 746 comporta il venir meno dell'obbligo di redigere la dichiarazione d'intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla, nonché di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

FATTURA ELETTRONICA EMESSA NEI CONFRONTI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

- Al fine di emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato Xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018 e successive modificazioni.
- Inoltre, la fattura elettronica deve riportare nel **campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5** "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.
- Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di 2 parti:
 - .. la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
 - .. la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".
- In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:
 - .. nel **campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>** deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - .. nel **campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>** deve essere riportato il **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - .. nel **campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Prov. direttoriale
28.10.2021

EMISSIONE DELLA FATTURA

- Nella fattura emessa senza applicazione dell'IVA devono essere apposte le indicazioni:
 - .. del titolo di inapplicabilità dell'IVA e relativa norma di esonero [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972].
 - .. degli estremi della dichiarazione di intento.

Il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d'intento a sé destinata, all'interno dell'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, per effettuare la **verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond** dichiarato dall'esportatore abituale.

Bollo Se l'importo della fattura è superiore a € 77,47.

Esempio n. 1

Fattura differita emessa dal fornitore cui è stata spedita dichiarazione di intento

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00123450789 Codice fiscale: 00123450789 Denominazione: Rossi S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Europa, 10 Comune: Castel Goffredo - Prov.: (MN) Cap: 46042 - Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00223340556 Codice Fiscale: 00223340556 Denominazione: Verdi S.p.a. Indirizzo: Via Rubini, 23 Comune: Mantova Cap: 46100 - Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 [(fattura differita art. 21, c. 4, lett. a)]		95	29.03."n"	AB123CD

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	D.D.T. 5.03."n", n. 100 Gambaletto donna	5.000	1,00			N3.5	5.000,00
	Operazione non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972						
	"Intento" Protocollo dichiarazione di intento: 22012009202212543/000001 Data ricevuta telematica: 12.01."n"						
	Riaddebito marche da bollo Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.06.2014	1	2,00			N1	2,00

Riepiloghi Iva e totali

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Escluso art. 15	N1			2,00	
Operazione non imponibile - ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972	N3.5			5.000,00	

Importo bollo	Bollo virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
2,00	SÌ				5.002,00

Esempio n. 2

Fattura immediata emessa dal fornitore cui è stata spedita dichiarazione di intento

Dati	<ul style="list-style-type: none"> Il cedente Alfa S.r.l. riceve, in data 10.01."n", una dichiarazione d'intento all'interno della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione è stata trasmessa dal cliente Expert S.p.A. In data 31.01."n", Alfa S.r.l. spedisce i beni al cliente ed emette contestualmente una fattura elettronica trasmessa tramite SdI.
-------------	--

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT11111111111 Codice fiscale: 11111111111 Denominazione: ALFA S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Roma, 21 Comune: Collegno Cap: 10093 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Codice fiscale: 12121212121 Denominazione: EXPERT S.r.l. Indirizzo: Via Rossi, 1 Comune: Milano Cap: 20100 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 - Fattura immediata		22	31.01."n"	123X001

Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Cessione di un macchinario XYYY, consegnato con DDT 31.01."n", n. 22 Operazione non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 "Intento" Protocollo dichiarazione intento: 22011009202212345/000001 Data ricevuta telematica: 10.01."n" Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.06.2014	1	10.000,00			N3.5	10.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972	N3.5			10.000,00	
Importo bollo	Bollo virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
2,00	Sì			Eur	10.000,00

DICHIARAZIONI D'INTENTO E CONTRASTO ALLE FRODI IVA

Art. 1, cc. 1079 - 1083 L. 30.12.2020, n. 178 - Provv. Ag. Entrate 27.02.2020, n. 96911/2020 - D.L. 30.04.2019, n. 34, art. 12-septies, convertito con L. 58/2019 Provv. Ag. Entrate 2.12.2016, n. 213221 - Art. 20, D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7, D.L. 29.12.1983, n. 746 - Art. 8, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Ris. Ag. Entrate 6.02.2017 n. 16/E - Ris. Ag. Entrate 22.12.2016, n. 120/E - Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E - Nota Ag. Dogane 11.02.2015, n. 17631
Ris. Ag. Entrate 27.07.1985, n. 355235 - C.M. 4.01.1984, n. 3/406976

La legge di Bilancio 2021, con effetto 1.01.2021, ha stabilito che sarà inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, sarà possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un **incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata**, con titolo di non imponibilità Iva.

Risulta, inoltre, opportuno ricordare che gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'Iva ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle c.d. dichiarazioni d'intento [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972].

Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intra-comunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali dal 1.01.2013 vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).

SCHEMA DI SINTESI

ADEMPIMENTO	⇒	Dichiarazione d'intento.
AMBITO SOGGETTIVO	⇒	Esportatori abituali.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	⇒	Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1.01.2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.
TERMINE DI PRESENTAZIONE	⇒	<p>L'esportatore non ha più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 27.02.2020, ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, a partire dal 2.03.2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse.• I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale"; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale".• Il Provvedimento citato specifica, poi, che l'utilizzo del modello di dichiarazione d'intento precedente (approvato con provvedimento del 2.12.2016) era comunque consentito fino al 27.04.2020.
PROFILI SANZIONATORI	⇒	Il cedente o prestatore dell'esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (fino al 31.12.2019, invece, da € 250 a € 2.000) se effettua le operazioni di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

APPROFONDIMENTI

NOVITÀ DAL 2020

- La L. 58/2019 ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia di dichiarazione d'intento (si veda anche la nota dell'Agenzia delle Dogane 12.07.2019, n. 69283/RU):
 - .. gli esportatori abituali non hanno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto **l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate** che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
 - .. la dichiarazione d'intento può **riguardare anche più operazioni**. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella Risoluzione 13.04.2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d'intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento;
 - .. nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si devono **indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** rilasciati dall'Agenzia delle Entrate. Sul punto, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
 - .. abrogazione dell'art. 1, c. 2 D.L. 29.12.1983, n. 746, che comporta il **venir meno dell'obbligo di redigere la dichiarazione d'intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore** o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in **apposito registro** e di conservarla.

Decorrenza	Le novità introdotte in tema di dichiarazione d'intento, ad opera della L. 58/2019, si applicano a decorrere dal 2020.
Modello	<ul style="list-style-type: none">• Il nuovo modello di dichiarazione d'intento approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 96911/2020, rispetto a quello precedentemente approvato, prevede le seguenti novità:<ul style="list-style-type: none">.. è stato eliminato il campo riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere nonché dell'anno di riferimento;.. all'interno delle istruzioni che accompagnano il nuovo modello di dichiarazione è stato previsto che in presenza di Gruppo Iva (artt. 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972), nel campo "Partita Iva" si deve indicare il numero di partita Iva del Gruppo Iva e nel campo "Codice fiscale" il codice fiscale del Gruppo Iva (che di fatto coincide con il numero di partita Iva) ovvero, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo Gruppo Iva.

L. 58/2019 di conversione
D.L. 34/2019

DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI NEL CASSETTO FISCALE

Prov. Ag. Entrate 96911/2020

- L'Agenzia delle Entrate ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, a partire dal 2.03.2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse.
- I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, **possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale"**; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale".
- L'utilizzo del modello di dichiarazione d'intento precedente era comunque consentito fino al 27.04.2020.

SANZIONI

- La L. 58/2019, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d'intento; infatti, è previsto che, in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa **dal 100 al 200% dell'imposta**.

Esempio

Dichiarazioni d'intento nel "cassetto fiscale"

The screenshot shows the 'Dichiarazioni di Intento - destinatario' section of a software interface. On the left is a navigation menu with items like 'L'Agenzia scrive', 'Consultazioni', 'Anagrafica', 'Dichiarazioni Fiscali', 'ISA / Studi di Settore', 'Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili', 'Comunicazioni', 'Dichiarazioni di Intento - dichiarante', 'Dichiarazioni di Intento - destinatario' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Modello 730-4', 'Rimborsi', 'Versamenti', and 'Dati del Registro'. At the bottom of the menu are buttons for 'Cambia cliente' and 'Chiudi il Cassetto Fiscale'. The main area is titled 'Dichiarazioni di Intento - destinatario' and features a year selector 'Annualità disponibili' with options for 2023, 2022, 2021, and 2020. Below this, a section titled 'Identificativi telematici delle 7 dichiarazioni presentate per l'anno 2023' lists seven entries, each with a declaration number, an 'altro soggetto' number, and a magnifying glass icon.

Annualità disponibili			
2023	2022	2021	2020

Identificativi telematici delle 7 dichiarazioni presentate per l'anno 2023

- Dichiarazione n. [22120736355662547 - 000001](#) altro soggetto [00439740767](#)
- Dichiarazione n. [22122210250051339 - 000049](#) altro soggetto [02169170041](#)
- Dichiarazione n. [22122216192549438 - 000001](#) altro soggetto [00939810525](#)
- Dichiarazione n. [22122835381514801 - 000001](#) altro soggetto [01879080983](#)
- Dichiarazione n. [22122817170339913 - 000009](#) altro soggetto [01482770204](#)
- Dichiarazione n. [22122939413231579 - 000001](#) altro soggetto [03272890283](#)
- Dichiarazione n. [23011115443711139 - 000007](#) altro soggetto [03541060179](#)

REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI SPLAFONAMENTO IVA

Art. 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 20 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7 D.L. 29.12.1983, n. 746 - Provv. Ag. Entrate 2.12.2016, n. 213221
Ris. Ag. Entrate 6.02.2017, n. 16/E - Ris. Ag. Entrate 22.12.2016, n. 120/E - Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E - Ris. Ag. Entrate 27.07.1985, n. 355235
Circ. Ag. Entrate 4.01.1984, n. 3/406976 - Nota 11.02.2015, n. 17631

In merito allo "splafonamento", ovvero il superamento del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale, lo stesso può essere regolarizzato attraverso l'utilizzo di tre distinte procedure (circ. 17.05.2000 n. 98/E; circ. 12.06.2002 n. 50/E; circ. 19.06.2002 n. 54/E; circ. 19.02.2008 n. 12/E; circ. 12.03.2010 n. 12/E, tutte confermate dalla più recente ris. 6.02.2017 n. 16/E, cui si rinvia):

- emissione di nota di variazione in aumento da parte del fornitore;
- emissione di apposita autofattura;
- in sede di liquidazione Iva periodica.

La sanzione prevista in caso di splafonamento oscilla dal 100 al 200% dell'imposta evasa ed è a carico dell'esportatore abituale. È possibile sanare spontaneamente la violazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997). Il ravvedimento è percorribile se lo splafonamento si riferisce sia ad acquisti interni che ad importazioni. Sembra applicabile anche il ravvedimento operoso speciale di cui all'art. 1, c. 174 L. 197/2022.

METODOLOGIE PER RISOLVERE LO SPLAFONAMENTO

EMISSIONE DI NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO DA PARTE DEL FORNITORE



- Il cessionario/committente, può regolarizzare gli acquisti effettuati oltre il plafond disponibile richiedendo al proprio cedente/prestatore l'emissione di un'apposita nota di variazione in aumento dell'Iva non addebitata nella/e fattura/e originarie.
- Più nel dettaglio, la circolare 17.05.2000, n. 98/E (par. 8.2.3) ha chiarito che lo splafonamento può essere regolarizzato chiedendo al fornitore di emettere apposita nota di variazione in aumento per sola imposta (nota di addebito), ai sensi dell'art. 26, c. 1 D.P.R. 633/1972. In tale ipotesi, che prevede il coinvolgimento - non sempre gradito - del cedente/prestatore, l'operatore provvede a **versare al fornitore l'ammontare dell'imposta** originariamente non applicata. In questo modo, **il debito Iva confluisce nella liquidazione periodica** del fornitore che ha emesso la nota d'addebito, il quale provvederà a liquidare il tributo originariamente non applicato, "fermo restando l'obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni" a carico del cessionario/committente, che dovrà apportare le opportune integrazioni in sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva. È, comunque, possibile avvalersi del ravvedimento operoso, qualora la violazione commessa non sia stata constatata o accertata.
- Tale procedura è stata confermata dalla circ. 50/E/2002 (par. 24.2) e dalla successiva circ. 12/E/2008 (par. 10.4) così come dalla ris. 16/E/2017.

EMISSIONE DI APPOSITA AUTOFATTURA



- Il cessionario/committente può regolarizzare l'avvenuto splafonamento:
 - .. emettendo un'autofattura in duplice esemplare contenente:
 1. gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
 2. il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute;
 3. il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile;
 4. l'importo dell'imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute;
 - .. versando l'Iva non applicata in fattura, oltre agli interessi legali e alle relative sanzioni ridotte (in caso di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/97). Detti versamenti possono essere effettuati tramite il modello F24, indicando - per l'imposta - il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'imposta, per gli interessi il codice tributo 1991 e, per le sanzioni, il codice tributo 8904 - sanzione pecuniaria Iva ravvedimento operoso (circ. 19.06.2002 n. 54/E, par. 16.12; circ. 12.03.2010 n. 12/E, par. 3.7. e ris. 16/E/2017);
 - .. annotando l'autofattura soltanto nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'imposta versata all'Erario in sede di regolarizzazione;
 - .. presentando un esemplare dell'autofattura al competente ufficio delle Entrate; l'altro esemplare, munito del visto di avvenuta regolarizzazione, deve essere, invece, annotato sul registro degli acquisti ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva;
 - .. indicando l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo "Variazioni ed arrotondamenti d'imposta" della dichiarazione Iva, antepoendo il segno positivo, e includere tale versamento, comprensivo degli interessi, nel rigo "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto".



Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel **quadro VF**, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata, con la conseguenza che l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità **non deve essere indicato** nel rigo "Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond".

TERZA METODOLOGIA

IN SEDE DI LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

• Procedura

- Secondo quanto stabilito dalla circolare 12.06.2002, n. 50/E, come confermato dalla risoluzione n. 16/E/2017, risulta possibile procedere a sanare lo splafonamento mediante ravvedimento in sede di liquidazione periodica.
- In tal caso il cessionario/committente dovrà versare, mediante F24, la sanzione ridotta; inoltre, dovrà presentare un esemplare dell'autofattura (come evidenziato nel caso precedente e con le medesime modalità) al competente ufficio locale dell'Agenzia e annotare la stessa nel registro degli acquisti.
- Anche in tale ipotesi, al fine di evitare la doppia detrazione dell'imposta regolarizzata risulta necessario indicare nella dichiarazione annuale l'imposta regolarizzata anche in una posta di debito.

• Adempimenti

- Quindi, analogamente alla procedura di regolarizzazione basata sull'emissione dell'autofattura, il cedente/prestatore deve:
 - .. versare, tramite il modello F24, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997 (dal 100 al 200% dell'imposta dovuta; tale sanzione sarà ridotta per effetto del ravvedimento operoso);
 - .. presentare un esemplare dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - .. annotare l'altro esemplare di autofattura nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta computata a debito a seguito della registrazione dell'autofattura nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972.

• Si fa, inoltre, presente che:

- .. se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa all'anno nel corso del quale si è verificato lo splafonamento, i dati confluiranno nello stesso periodo in cui è stato effettuato l'acquisto oltre i limiti;
- .. se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa ad un mese o un trimestre dell'anno successivo, i dati saranno contabilizzati nella dichiarazione annuale successiva a quella in cui si è verificato lo splafonamento.

• Versamenti


- A differenza della modalità di regolarizzazione dello splafonamento consistente nella mera emissione dell'autofattura (modalità che prevede il contestuale pagamento in F24 dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi), nel caso in esame dovranno essere effettuati versamenti distinti per:
 - .. le sanzioni (mediante specifico modello F24, utilizzando il codice tributo 8904);
 - .. l'imposta e gli interessi (che concorrono alla determinazione dell'Iva derivante dalla liquidazione periodica).

REGOLARIZZAZIONE DELLO "SPLAFONAMENTO" CON NOTA DI VARIAZIONE

Artt. 8 e 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 7, cc. 3 e 4 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472
Circ. Ag. Entrate 12.06.2002, n. 50/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 19.02.2008, n. 12/E
Circ. Ag. Entrate 12.03.2010, n. 12/E - Ris. Ag. Entrate 6.02.2017, n. 16/E - Circ Dip. Dogane prot. 28.09.1999, n. 3405/4328
Circ. Ag. Dogane 27.02.2003, n. 8/D

L'utilizzo del plafond oltre l'ammontare disponibile è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta. È ammessa la regolarizzazione dell'errore utilizzando la procedura del ravvedimento operoso. Per la regolarizzazione è possibile, in alternativa all'emissione dell'autofattura, chiedere al cedente o prestatore l'emissione di una **nota di addebito di sola Iva**, riferita all'imposta non indicata nella fattura originaria. In tal caso l'imposta è versata al fornitore, **con possibilità di detrarre la stessa solo in sede di dichiarazione**. Resta a carico dell'acquirente l'obbligo di versare, mediante il modello F24, gli interessi legali e la sanzione, avvalendosi del **ravvedimento operoso** qualora la violazione non sia stata ancora accertata. A seguito della riformulazione dell'art. 60, c. 7 D.P.R. 633/1972, per salvaguardare il principio di neutralità dell'Iva, è stato stabilito che, in caso di **accertamento o rettifica**, il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa dopo avere pagato all'Erario l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi e, in tal caso, il cessionario/committente può esercitare la detrazione, nel rispetto del termine di decadenza ossia, entro la dichiarazione dell'anno in cui ha corrisposto l'Iva addebitata in rivalsa. Il principio di neutralità dell'Iva deve essere garantito anche quando il debitore d'imposta sia il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore, come si verifica nel caso di recupero dell'imposta a seguito di "splafonamento". Pertanto, l'esportatore abituale può esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui ha provveduto al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. In ogni caso rimane facoltà di presentare dichiarazione integrativa "a favore" entro la scadenza dei termini dell'accertamento.

SCHEMA DI SINTESI



Note
⁽¹⁾ Questa forma alternativa di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata **entro il 31.12 dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento**, e non oltre. Essa consente di evitare al contribuente l'esborso finanziario (uscita di cassa) dell'imposta, richiesta invece con l'altra soluzione prospettata.
⁽²⁾ Sanzione del 100%, ridotta nella misura di cui all'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, a seconda di quando è effettuato il ravvedimento.
⁽³⁾ Un esemplare dell'autofattura deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno oggetto della violazione.

REGOLARIZZAZIONE CON NOTA DI VARIAZIONE DI SOLA IVA

REGOLARIZZAZIONE PER SPLAFONAMENTO AVVENUTO NELL'ANNO "N"

Caso pratico

<ul style="list-style-type: none"> • Plafond al 31.08. "n" 	<ul style="list-style-type: none"> • La società Alfa S.r.l., contribuente Iva mensile, alla data del 31.08. "n" presenta la seguente situazione: <ul style="list-style-type: none"> .. plafond disponibile € 78.000 .. plafond utilizzato € 78.000 																		
<ul style="list-style-type: none"> • Superamento plafond 	<ul style="list-style-type: none"> • Il 30.09. "n" la società acquista beni senza applicazione dell'imposta dal fornitore Gamma S.p.a. per: <ul style="list-style-type: none"> € 3.000 x (superamento del plafond) 22% = (aliquota Iva) € 660 (Iva non addebitata) • La società intende regolarizzare la violazione commessa; il 28.11. "n" invia lettera di richiesta di fattura integrativa al fornitore e il 30.11. "n" riceve la relativa fattura integrativa con addebito di sola Iva, riferita all'imposta non indicata nella fattura originaria. • Il 17.12. "n" la società versa gli interessi e la sanzione calcolati mediante gli importi ridotti per ravvedimento operoso. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Sanzione pecuniaria</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Iva dovuta</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">Sanzione ridotta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">€ 660</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">(100% x 1/9) = 11,11%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Importo sanzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">€ 73,33</td> </tr> </table> <p>Interessi legali⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calcolati dal 16.10. "n" al 17.12. "n", al tasso legale del 5%⁽²⁾, per 62 giorni: $\frac{€ 660 \times 5 \times 62}{36.500} = € 5,61$ 	Sanzione pecuniaria			Iva dovuta	x	Sanzione ridotta	€ 660	x	(100% x 1/9) = 11,11%			=			Importo sanzione			€ 73,33
Sanzione pecuniaria																			
Iva dovuta	x	Sanzione ridotta																	
€ 660	x	(100% x 1/9) = 11,11%																	
		=																	
		Importo sanzione																	
		€ 73,33																	
<p>Note</p>	<p>⁽¹⁾ L'importo non è da versare se inferiore al minimo di € 1,03 (C.M. 13.05.1998, n. 125, p. 13).</p> <p>⁽²⁾ A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%, precedentemente era pari al 1,25% (1.01.2022 - 31.12.2022) e allo 0,01% (1.01.2021 - 31.12.2021).</p>																		

LETTERA RACCOMANDATA A.R.

Esempio n. 1



Lettera di richiesta di emissione di nota di debito di sola Iva per superamento plafond

Alfa S.r.l.
Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN)
C.F. e P. Iva n. 00153450202
Reg. Imprese di Mantova n. 00153450202 - Rea CCIAA di Mantova n. 12345

Asola, 28.11. "n"

Spett. Gamma S.p.a.
Via Asola, 15
46042 Castel Goffredo (MN)

Oggetto: Superamento plafond.

In seguito al superamento del plafond disponibile, Vi chiediamo di emettere nei nostri confronti nota di variazione, recante l'addebito dell'Iva, precedentemente omessa, pari a € 660, in relazione alla Vs. fattura del 30.09. "n", n. 130, al fine di procedere, da parte nostra, alla regolarizzazione di detta operazione.

Distinti saluti.

p. Alfa S.r.l.
Firma *Roberto Rossi*

Esempio n. 2

Nota di debito di sola Iva

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00353550208 Codice fiscale: 00353550208 Denominazione: Gamma S.p.a. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Asola n. 15 Comune: Castel Goffredo Provincia: MN Cap: 46042 Nazione: IT				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153450202 Codice fiscale: 00153450202 Denominazione: Alfa S.r.l. Indirizzo: Via Principe di Piemonte n. 15 Comune: Asola Provincia: MN Cap: 46041 Nazione: IT			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD05 - Nota di debito		140	30.11."n"	1Z2W030			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Integrazione per sola Iva della fattura emessa in data 30.09."n" n. 130, come da vostra richiesta del 28.11."n", in seguito al superamento del plafond disponibile: imponibile senza copertura di plafond e, quindi, da assoggettare a Iva, pari a € 3.000.					22,00	3.000,00
						N.3.5	- 3.000,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972	22,00 N.3.5			3.000,00 - 3.000,00		660,00	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento			
				660,00			
Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo			

Scritture contabili

Nota di debito di sola Iva (scritture cessionario)

SP C II 5-bis	SP D 7	IVA C/ACQUISTI	30.11	a	DEBITI V/FORNITORI	660,00
		Ricevuta nota di debito di sola Iva dal fornitore Gamma Spa.				
SP D 7	SP C IV 1	DEBITI V/FORNITORI	30.11	a	BANCA C/C	660,00
		Pagamento nota di debito di sola Iva n. 140 del 30.11.2021 Gamma S.p.a.				
CE B 14	SP C IV 1	DIVERSI	17.12	a	BANCA C/C	78,94
CE C 17		SANZIONI TRIBUTARIE				73,33
		INTERESSI PASSIVI VARI				5,61
		Versamento di sanzioni e interessi per superamento del plafond.				

Esempio n. 3

F24 per la regolarizzazione



Mod. **F24**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

Banca Commerciale Italiana

AGENZIA

Asola

PROV. MN

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 5 3 4 5 0 2 0 2

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

Alfa S.r.l.

data di nascita

giorno

mese

anno

sexso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

Asola

M N

Via Principe di Piemonte, n. 15

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1991

8904

"n"

"n"

5,61

73,33

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

78,94B

+/- **SALDO (A-B)**

78,94

... omissis ...

FIRMA

Roberto Rossi

SALDO FINALE

EURO +

78,94

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

giorno

mese

anno

05420

01234

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 7, c. 4 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - Circ. Ag. Entrate 12.06.2002, n. 50/E, par. 24.2 - Ris. Ag. Entrate 6.02.2017, n. 16/E Specifiche tecniche allegato A al Provv. 30.04.2018, versione 1.6.2 del 23.11.2020 - Provv. Ag. Entrate 23.09.2020, prot. 311557

L'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi rese a esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell'imposta.

L'effettuazione di operazioni senza addebito dell'imposta, oltre il limite del plafond disponibile, determina l'applicazione, nei confronti del cessionario/**committente**, della sanzione dal 100% al 200% dell'Iva, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi (art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997).

Le procedure utilizzabili per regolarizzare lo "splafonamento" (risoluzione 6.02.2017, n. 16/E) prevedono anche la possibilità di **emettere un'autofattura**, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Tale fattura va emessa in formato elettronico, da trasmettere al SdI.

Qualora sia il fornitore dell'esportatore ad emettere fatture non imponibili oltre il limite indicato nella dichiarazione di intento, è possibile ritenere che le sanzioni e i relativi interessi siano dovuti dal fornitore stesso. In tal caso è consigliabile coordinarsi con l'esportatore abituale al fine di evitare ulteriori errori rischiando di pagare più di quanto sarebbe previsto per la regolarizzazione.

SCHEMA DI SINTESI

STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE

⇒ Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'imposta ai propri fornitori nell'ambito di un **plafond**.

⇒ Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, **registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti** ed il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché delle operazioni fuori campo Iva ex articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali dal 1.01.2013 vi è comunque l'obbligo di emissione della fattura), sia **superiore al 10%**.

⇒ Pertanto, tali operatori possono acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'Iva nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento (plafond), al fine di attenuare la formazione di un credito Iva strutturale.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI IVA

Art. 8, c. 1, lett. c)
D.P.R. 633/1972

⇒ Costituiscono operazioni non imponibili Iva le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, nonché le prestazioni di servizi rese **a soggetti che**, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, **si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta**.

SPLAFONAMENTO E SANZIONI

Art. 7, c. 4
D. Lgs. 471/1997

⇒ Acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'Iva **oltre il limite del plafond disponibile**.

⇒ Qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond disponibile, **nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta**, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

ADEMPIMENTI PER L'ESPORTATORE ABITUALE

- Per la regolarizzazione dello splafonamento, le ipotesi alternative sono:
 - 1) **richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente**, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972. Resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997;
 - 2) **emissione di autofattura con versamento diretto dell'imposta** (con modello F24 con specifico codice tributo), delle sanzioni e degli interessi. Occorre indicare in dichiarazione Iva una posta a debito pari all'imposta assolta (nel quadro VE), al fine di evitare una doppia detrazione (sia tra gli acquisti che tra i versamenti);
 - 3) **emissione di autofattura con assolvimento dell'imposta**, comprensiva degli interessi, **in sede di liquidazione periodica** (entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento). Occorre annotare la maggior imposta dell'autofattura e i relativi interessi nel registro delle fatture emesse.

ASPETTI OPERATIVI

AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Contenuto e registrazione

- Emissione di un'autofattura **contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore**, il numero delle **fatture ricevute**, **l'ammontare eccedente il plafond** e **l'imposta** che avrebbe dovuto essere applicata.
- **Versamento dell'imposta e degli interessi.**
- **Annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti.**
- **Trasmissione dell'autofattura al Sistema di Interscambio** (in luogo della presentazione dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate).
- Versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all'art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 D. Lgs. 472/1997.
- Il **"TipoDocumento"** - ossia la "tipologia del documento oggetto della trasmissione" (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura) - per questa tipologia di autofattura è costituito da **"TD01"** fino alla versione 1.5.
- Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica - **versione 1.6.2 - aggiornate al 23.11.2020** prevedono uno specifico "TipoDocumento" nel caso di autofattura per splafonamento **"TD21" (utilizzabile dal 1.10.2020 ed obbligatorio dal 1.1.2021).**
- Conseguentemente, viene introdotto anche uno **specifico codice errore - Codice: 00472** - in base al quale "il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (il tipo documento 'autofattura per splafonamento' non ammette l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario)".

Pertanto, i **dati del cedente/prestatore** vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione **"Dati del cessionario/committente"**.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO TD21 (DIVERSI CAMPI)

- Cedente/prestatore: dati di colui che emette l'autofattura.
- Cessionario/committente: dati di colui che emette l'autofattura.
- Data: data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento.
- Dati fatture collegate: nel caso in cui l'esportatore emette un'autofattura diversa per ogni fornitore. In alternativa può emettere un unico documento "riepilogativo" e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.
- Numero: è consigliabile una numerazione progressiva specifica.

REGISTRAZIONE DELLA FATTURA

- Se l'assolvimento dell'Iva avviene con F24, l'autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti.
- Se l'assolvimento dell'Iva avviene in sede di liquidazione periodica, il soggetto che emette l'autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro Iva delle vendite, nonché annota l'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti.

Esempio

Regolarizzazione splafonamento con autofattura TD21

Dati operazione

La società Rosso S.r.l. nel mese di novembre anno "n" ha splafonato per € 5.000, con riferimento all'ultimo acquisto effettuato dalla società Bianco S.p.a., con fattura n. 42 del 20.11."n". In data 30.12."n" la Rosso S.r.l. regolarizza l'operazione con l'emissione dell'autofattura TD21.

• **Data emissione fattura originaria:** 20.11."n". • **Fornitore:** Bianco S.p.a. • **Acquirente:** Rosso S.r.l.

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732 Codice fiscale: 32165498732 Denominazione: ROSSO S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732 Codice fiscale: 32165498732 Denominazione: ROSSO S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD21 Autofattura per splafonamento		1-SPLA	30.12."n"	

Identificativo fattura collegata	Data fattura collegata
IA258975861254	20.11."n"

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Autofattura per splafonamento fattura emessa dalla società Bianco S.p.a. del 20.11."n" n. 42, in seguito al superamento del plafond disponibile: imponibile senza copertura di plafond e, quindi, da assoggettare a Iva, pari a € 5.000.						5.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00		5.000,00	1.100,00

Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento
		EUR	6.100,00

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo